



## COMUNE di CORCHIANO

### Provincia di Viterbo

Ordinanza n.

del

### **Disposizioni sull'uso e sulla detenzione dei prodotti fitosanitari nell'ambito del territorio comunale per la tutela dell'ambiente, della salute pubblica e delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano**

#### **IL SINDACO**

PREMESSO che nell'ambito del territorio comunale si ricorre all'uso frequente e pianificato di prodotti fitosanitari, di sintesi o naturali, in agricoltura, anche nei fondi limitrofi a civili abitazioni e attività umane, per combattere le principali avversità delle piante (malattie infettive, fisiopatie, parassiti e fitofagi animali);

CONSIDERATO che la legge italiana definisce prodotti fitosanitari quei prodotti che: «proteggono i vegetali (piante vive o loro prodotti) da organismi nocivi, favoriscono i processi vitali delle piante (esclusi i concimi), conservano i prodotti vegetali (ortaggi, frutta, semi; esclusi i conservanti altrimenti disciplinati)»;

TENUTO CONTO del costante e potenziale pericolo derivante da un uso scorretto, indiscriminato o non consentito di fitosanitari sulle matrici ambientali che potrebbe compromettere anche la salute umana;

CONSIDERATO l'obbligo della tenuta del Quaderno di campagna o Registro dei trattamenti, così come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 290/2001, e richiamata l'attenzione sulla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo, finalizzata alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari;

TENUTO CONTO del regolamento per la produzione integrata delle colture, per la difesa fitosanitaria e per il controllo delle infestanti di cui al Disciplinare del Servizio Fitosanitario della Regione Lazio;

CONSIDERATO che nel territorio comunale esistono pozzi idrici e captazioni delle acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate mediante acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nel cui raggio di estensione è stabilita un'area di rispetto e di salvaguardia ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 290/2001;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale del Lazio 669/2002 e 219/2009;

VISTO il Decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;

## **VIETA**

richiamando le normative specifiche di settore e in assenza di uno specifico e preventivo piano di utilizzazione agronomica [ex art. 94, c. 4, lett. C) e c. 5, lett. D) del Decreto legislativo 152/2006], l'utilizzo e/o lo spandimento all'interno del territorio comunale di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi nel raggio di 200 metri rispetto al punto di captazione o di derivazione di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Devono essere comunque adottate tutte le cautele per la tutela delle risorse idriche sotterranee, anche se non adibite a uso potabile;

## **ORDINA**

i trattamenti devono avvenire a una distanza minima di 50 metri dai corsi d'acqua inseriti nello specifico elenco regionale. Non sono consentiti in aree con falda idrica affiorante. Inoltre, non sono permessi a una distanza inferiore di 150 metri da aree umide o corsi d'acqua classificati di elevato interesse ambientale e naturalistico ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 357/1997. La distanza deve essere presa dalla linea corrispondente al massimo livello delle acque raggiunto dal corpo idrico nell'anno e si deve comunque garantire la tutela della vegetazione ripariale da fenomeni di deriva di fitosanitari;

le aree soggette a trattamento devono distare almeno 100 metri dai nuclei abitati, 50 metri da gruppi di case sparse, 25 metri dalle colture non interessate dal trattamento, 10 metri dalle strade di pubblico transito e dai pozzi e dalle sorgenti private destinate a uso agricolo o potabile. Tali disposizioni non valgono nel caso di trattamenti con prodotti ammessi in regime di agricoltura biologica;

di apporre in modo visibile, prima del trattamento fitosanitario e per l'intero periodo di azione del fitofarmaco impiegato, un cartello da collocare all'ingresso principale del fondo agricolo e nei punti perimetrali dell'area interessata dal trattamento. Il cartello deve contenere l'avvenuto trattamento, la superficie trattata, il principio attivo utilizzato e il tempo di decadenza. Il cartello deve essere visibile da ogni punto di accesso e disposto con la parte scritta verso l'esterno e l'interno. In particolare, il proprietario, almeno 24 ore prima del trattamento, deve avvertire la popolazione residente in un raggio di 100 metri dalla coltura tramite cartelli perimetrali nei pressi dell'area interessata dall'intervento fitosanitario;

di adottare tutte le misure idonee alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica e della sicurezza sul lavoro nell'esecuzione dei trattamenti fitosanitari, dalla preparazione della miscela allo smaltimento dei contenitori, accogliendo eventuali indicazioni da parte di ASL e ARPA;

di smaltire i contenitori dei fitofarmaci, fitoregolatori e coadiuvanti in conformità al Decreto legislativo 22/1997 e ss.mm.ii;

di conservare la documentazione contabile, comprovante l'acquisto dei fitosanitari utilizzati, da esibire in caso di eventuale verifica ispettiva da parte del personale preposto ai controlli;

di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari impiegati, nonché agli obblighi di comunicazione e di apposizione del cartello. Solo in caso di utilizzo di fitosanitari

molto tossici, tossici e nocivi, apporre ulteriori cartelli corredati dal disegno di un teschio e recanti la dicitura: "coltivazioni trattate con prodotti velenosi";

di effettuare, nell'ambito dei fondi rientranti all'interno del perimetro urbano, i trattamenti fitosanitari esclusivamente dall'alba alle ore 10.00 e in assenza di vento e/o di pioggia;

di rispettare il principio fondamentale che i prodotti fitosanitari utilizzati non debbano raggiungere le aree confinanti con l'apezzamento trattato, indipendentemente dalla destinazione delle stesse e con particolare riguardo per quelle edificate, incluse le pertinenze come giardini, orti e parcheggi, per le strade, per gli allevamenti, per i fossi, canali e corpi idrici;

di utilizzare, esclusivamente su fondi situati a ridosso di civili abitazioni e attività umane, lance a mano che limitino la dispersione dei prodotti fitosanitari consentiti impiegati in modo da contenere al minimo il rischio di deriva oltre i limiti dell'apezzamento;

di dare in via obbligatoria inizio a ciascun trattamento fitosanitario dal punto più distante da eventuali elementi sensibili quali abitazioni e luoghi con presenza di persone;

di attenersi all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati, regolarmente registrati, non soggetti, successivamente, a revoche o restrizioni e pertanto riscontrabili presso banche dati ufficiali. Vedere a proposito il sito istituzionale del Sian - Ministero della Salute e Ministero delle Politiche agricole e forestali: [www.sian.it/fitovis](http://www.sian.it/fitovis);

di utilizzare i fitofarmaci autorizzati solo sulle colture prescritte;

di rispettare scrupolosamente le dosi d'impiego del formulato fitosanitario utilizzato;

di rispettare il tempo di carenza del fitosanitario impiegato;

di sospendere i trattamenti prima della raccolta dei prodotti coltivati, secondo la tempistica indicata in etichetta;

di sospendere qualsiasi trattamento fitosanitario durante il periodo di fioritura delle piante e di tutte le specie di vegetali a impollinazione entomofila e zoofila.

Infine si richiama l'attenzione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari affinché si attengano scrupolosamente alle particolari prescrizioni e precauzioni indicate sulle etichette dei prodotti fitosanitari impiegati (soprattutto dosi e impieghi consentiti). Al riguardo si chiarisce che ogni prodotto fitosanitario immesso sul mercato è generalmente composto da tre parti essenziali: la sostanza attiva (o c.d. principio attivo), il coadiuvante (tensioattivi, adesivanti, umettanti, sinergizzanti, propellenti) e una sostanza inerte (es. diluente), che funge da veicolante (coformulante). I principi attivi, secondo l'attività di contrasto effettuata contro il patogeno, si suddividono in: insetticidi, fungicidi o anticrittogamici, acaricidi, nematocidi, diserbanti, rodenticidi, molluschiocidi o limacidi, repellenti, fitoregolatori, fumiganti e fisiofarmaci.

In particolare, si invita la popolazione interessata a prestare debita attenzione alla specifica classe di tossicità, frase di rischio e consiglio di prudenza riportate sull'etichetta del fitofarmaco, come di seguito evidenziato: classi di tossicità dei fitofarmaci:

## CLASSIFICAZIONE



molto tossico t+



tossico



nocivo xn



irritante xi

Non classificato m.c.p (-)

---

**N.B.:** l'acquisto e l'utilizzo di fitofarmaci riportanti in etichetta il codice di pericolosità è subordinato al possesso di apposito patentino (abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi), avente validità quinquennale, rinnovabile e rilasciato dalla Regione Lazio [vedere: DGR 219/2009 e Regione Lazio, Assessorato all'Agricoltura, Area Servizio Fitosanitario e Risorse Genetiche, "Guida al corretto impiego dei prodotti fitosanitari" (2009)].

Le frasi di rischio "r" o i consigli di prudenza "s", descrivono invece i "rischi" o i "consigli di prudenza" per la salute umana, animale e ambientale connessi alla manipolazione del prodotto impiegato (es.: r40 - r48 = rischio di cancerogenesi e di effetti mutageni, r60-r61-r62-r63-r68 = rischio sulla riproduzione, r23-r24-r25-r26-r27-r28 = rischio per inalazione, contatto e ingestione, r33-r36-r38 = rischio di effetti cumulativi e/o irreversibili molto gravi, r50-r51-r52-r53 = rischio ambientale, evidenziato anche dal simbolo arancione con albero secco, pesce morto e dalla sigla n; s1 = conservare sotto chiave, s2 = conservare fuori dalla portata dei bambini, s3 = conservare in luogo fresco).

Per maggiori informazioni, anche in merito all'indicazione dei principi attivi e/o denominazione dei prodotti commerciali dei fitofarmaci consentiti e a norma di legge da impiegare su determinate colture, si invita a contattare il servizio fitosanitario regionale:

[www.agricoltura.regione.lazio.it/sfr/6/il-servizio-fitosanitario-regionale](http://www.agricoltura.regione.lazio.it/sfr/6/il-servizio-fitosanitario-regionale).

## **SANZIONI**

La violazione e il mancato rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a un massimo di euro 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta, nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'accertamento, della somma di euro 50,00 (art. 16 della Legge 689/1981). Le spese necessarie per eventuali analisi di laboratorio e per l'accertamento della violazione sono a carico del trasgressore secondo le normative vigenti.

## **DISPONE**

l'immediata esecutività del presente provvedimento;  
la pubblicazione dell'ordinanza sul sito web del Comune;  
la trasmissione del presente provvedimento per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a:

Prefettura di Viterbo;  
ASL di Viterbo;  
Provincia di Viterbo;  
ARPA Lazio di Viterbo;  
Comando Stazione dei Carabinieri di Corchiano;  
Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Civita Castellana;  
Comando Polizia Locale del Comune di Corchiano.

La Polizia Locale, gli organi di PG e le competenti strutture del Servizio sanitario nazionale sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale amministrativo regionale ai sensi della Legge 1034/1971 oppure il ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 1199/1971.

**IL SINDACO**  
(Dott. Bengasi Battisti)